R.G. 147-1/2025 P.U.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda sezione civile

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente
dott. Luca Verzeni - Giudice
dott.ssa Angela Randazzo - Giudice est.

nel procedimento n. 147-1/2025 PU, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

FABIO BIAVA, C.F.: BVIFBA66S27A794C, [redacted]

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 15.4.2025, da Fabio Biava, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex* art. 27, co. 2 CCII, [redacted]

rilevato che la parte ricorrente riveste la qualità di debitore *ex* art. 65, co.1, CCII, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della parte ricorrente, [redacted]

Firmato Da: RANDAZZO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76666358b3eab182b02772826e666c561
Firmato Da: SCIBETTA VINCENZO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5900b1754af8d97e4d03cb8eca8bb6e2

evidenziato che, a corredo della domanda, è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

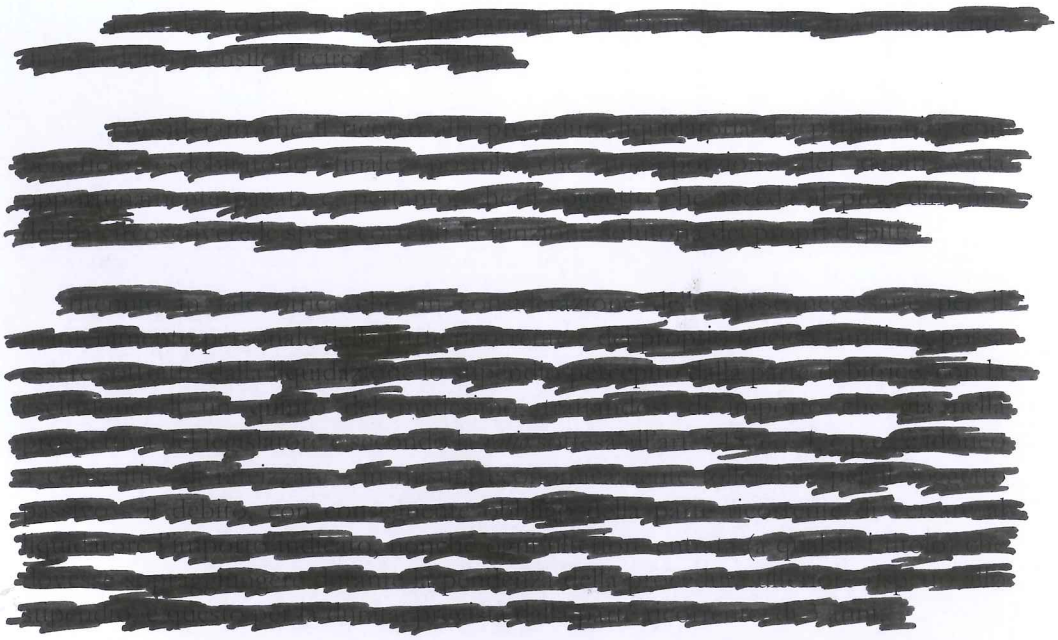

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Michele Vinci, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, quale liquidatore, possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di FABIO BIAVA (C.F. BVIFBA66S27A794C),

nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;

nomina liquidatore il dott. Michele Vinci;

ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

Firmato Da: RANDAZZO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76666358b3eab182b0277282e666c561
Firmato Da: SCIBETTA VINCENZO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5900b1754af8d97e4d03cb8eca8bb6e2

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che sia sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dal debitore, ad eccezione di un quinto del medesimo, nonché ad eccezione di ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio, e questo per la durata, prevista da parte ricorrente, di 3 anni;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di FABIO BIAVA;

dispone che il liquidatore:

entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto,

Firmato Da: RANDAZZO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76666358b3eab182b0277282e666c561
Firmato Da: SCIBETTA VINCENZO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5900b1754af8d97e4d03cb8eca8bb6e2

il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;

manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 30/4/2025

Il giudice estensore

dott.ssa Angela Randazzo

Il Presidente

dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Firmato Da: RANDAZZO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76666358b3eab182b02772826e666c561
Firmato Da: SCIBETTA VINCENZO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5900b1754af8d97e4d03cb8eca8bb6e2